

Il commercialista telematico

- GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE -

LA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE QUALI ORGANI SPECIALI DI GIURISDIZIONE

a cura **Avv. Maurizio Villani**

[CLICCA QUI SCARICARE GRATUITAMENTE](#)
[L'INTERO VOLUME](#)

PREMESSA

La Costituzione della Repubblica Italiana (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947) è entrata in vigore **il 1° gennaio 1948 e quest'anno si festeggiano i 60 anni.**

In occasione di tale importante anniversario è utile, secondo me, analizzare **le competenze giurisdizionali delle Commissioni tributarie** alla luce della normativa costituzionale in proposito, con le interpretazioni date nel corso degli anni dalla Corte Costituzionale, anche in vista, **de iure condendo**, di possibili interventi legislativi di modifica costituzionale, più volte annunciati dall'attuale Governo.

I principali articoli della Costituzione sull'argomento sono i seguenti:

- **Art. 101** -

“La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.”

- **Art. 102** -

“La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il commercialista telematico

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.”

- Art. 108 -

“Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.”

- Art. 111 -

“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.....”

-VI Disposizione transitoria -

“Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede **alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti**, salvo la giurisdizione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.”

Il commercialista telematico

INTRODUZIONE

Negli ultimi tempi, la Corte Costituzionale e la Corte Suprema di Cassazione si sono più volte pronunciate sui limiti di competenza delle Commissioni tributarie e ciò non certamente per spirito dottrinario ma esclusivamente per stabilire (ed alcune volte confermare) non solo la natura giuridica delle stesse ma, soprattutto, per chiarire se sono stati o meno violati i principi costituzionali dell'art. 102, comma 2, dell'art. 113 nonché della VI disposizione transitoria.

In particolare, i suddetti articoli della Costituzione stabiliscono che:

- Art. 102, comma 2:

“Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”;

- Art. 113:

“Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi **dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.**

Tale tutela giurisdizionale **non può essere esclusa o limitata** a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”;

- VI disposizione transitoria e finale:

“Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione

Il commercialista telematico

attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte di conti e dei tribunali militari”.

In sostanza, alla luce dei principi costituzionali di cui sopra, ancora oggi è importante sapere sino a che punto sono competenti le attuali Commissioni tributarie per evitare la censura dell’istituzione di nuovi giudici speciali, assolutamente vietata.

Tale conoscenza è importante non solo nell’attuale legislazione, anche per cercare di dare certezze all’interprete, ma, soprattutto, in prospettiva di una generale ed organica riforma che, togliendo “lacci e laccioli”, liberi le Commissioni dall’attuale qualificazione per assegnarle il giusto ruolo di **“giudice specializzato”**.

La tutela dell’interesse fiscale è un argomento di cui la Corte costituzionale ha fatto largo uso, pur se il processo dovrebbe rispondere a logiche autonome, non influenzate da ragioni extra – processuali, ed assicurare in ogni caso le garanzie volute dalla Costituzione, quali che siano gli interessi sostanziali coinvolti.

Spesso, infatti, la Corte Costituzionale, per giustificare le proprie sentenze di rigetto in materia di processo tributario, ha evocato “l’interesse fiscale”, che non dovrebbe mai incidere sulla tutela dei diritti di difesa, oppure ha evocato “la spiccata specificità del processo tributario”, senza peraltro chiarire da che cosa è data e perché giustificerebbe forme attenuate di tutela.

Questi argomenti sono apparsi, in tanti casi, strumentali e pretestuosi, nulla potendo giustificare la permanenza di un sistema giurisdizionale “minore”, con garanzie ridotte ed applicazione attenuata dei principi costituzionali (in tal senso, molto opportunamente, F. Tesauro).

Ed un esempio di ciò lo abbiamo, ultimamente, con l’ordinanza n. 316 del 2008 della Corte Costituzionale che, in tema di giudizio di

Il commercialista telematico

ottemperanza, ha ritenuto di giustificare la differenza processuale tra contribuente e fisco.

Prima di analizzare e commentare le sentenze della Corte Costituzionale che sull'argomento ormai hanno dato precise indicazioni, è opportuno, però, secondo me, analizzare brevemente **la storia delle Commissioni tributarie** per valutarne le differenze e le novità nonché per chiarire i limiti giurisdizionali entro cui, oggi, devono ancora muoversi per non incorrere nei vizi di incostituzionalità di cui sopra.

.....

Il commercialista telematico

INDICE

- Premessa** pag. 02
- Introduzione** pag. 04

PARTE PRIMA

- A) Storia delle Commissioni tributarie** pag. 06
 - 1) Commissione Centrale Ministeriale** pag. 08
 - 2) Commissione Provinciale e
Commissione Centrale** pag. 08
 - 3) Commissioni Provinciali e
Commissioni distrettuali** pag. 09
 - 4) Commissioni Amministrative per
le imposte dirette e per le imposte
indirette sugli affari** pag. 10
 - 5) Possibilità di deferire il giuramento** pag. 12
 - 6) Integrazione dell'accertamento su rinvio
della Commissione tributaria** pag. 13
 - 7) Le Commissioni tributarie di primo e
di secondo grado** pag. 13
 - 8) Le attuali Commissioni provinciali e
regionali. Corte Suprema di Cassazione** pag. 17
- B) Natura giuridica delle Commissioni
Tributarie** pag. 21
- C) Revisione delle Commissioni
Tributarie** pag. 27

Il commercialista telematico

D) Termine ordinatorio per la revisione	pag. 29
E) Componenti delle Commissioni Tributarie	pag. 32
F) Costituzionalità del nuovo contenzioso Tributario	pag. 35
G) Inviti della Corte Costituzionale al Legislatore. Pubblicità delle udienze	pag. 37

PARTE SECONDA

H) Materie di competenza delle Commissioni tributarie	pag. 39
I) Concetto di “legge tributaria”	pag. 40
L) Invito della Corte Costituzionale ai giudici tributari	pag. 41
M) Concetto di “tributi”	pag. 42
1) sentenza n. 64/2008	pag. 43
2) sentenza n. 130/2008	pag. 46

PARTE TERZA

N) Concetto di “tributi” secondo la Corte di Cassazione	pag. 50
--	----------------

Il commercialista telematico

1) Concetto generale. Qualificazione formale	pag. 51
2) Le sentenze in tema di COSAP	pag. 56
3) Le sentenze in tema di lavoro nero	pag. 60
4) La competenza in tema di TIA	pag. 66
5) Le sentenze in tema di contributo sanitario nazionale (SSN)	pag. 68
6) Competenza in tema di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale)	pag. 71
7) Competenza in tema di pagamento di diritti aeroportuali	pag. 74
8) Inammissibile l'azione di accertamento negativo in materia tributaria. Circolari ministeriali	pag. 75
9) Competenze in tema di fermo di beni mobili registrati	pag. 77
10) Competenza in tema di contributi INPS	pag. 81
11) Competenza in tema di canone per il servizio di depurazione delle acque reflue	pag. 82
12) Competenza in tema di rimborso fornitura di gas	pag. 84
13) Competenza in tema di risarcimento danni	pag. 84
14) Controversia tra sostituto di imposta e sostituito	pag. 87
15) Consorzi di bonifica	pag. 88
16) Diritti camerali	pag. 89
17) Tasse di scopo	pag. 89
18) Atti neutri	pag. 90
19) Maggiore rateazione	pag. 91

Il commercialista telematico

20) Tasse automobilistiche	pag. 92
21) Infrazioni valutarie	pag. 92
22) Giurisdizione contabile. Danno erariale	pag. 93
23) Conclusione	pag. 93

PARTE QUARTA

O) Concetto di “controversia tributaria” secondo la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale	pag. 95
P) Competenza tributaria in tema di furto di elettricità	pag. 98

PARTE QUINTA

Q) La posizione della dottrina	pag. 101
---------------------------------------	-----------------

PARTE SESTA

R) Considerazioni conclusive	pag. 106
-------------------------------------	-----------------

INDICE	pag. 116
---------------	-----------------

Lecce, 26 settembre 2008

[CLICCA QUI SCARICARE GRATUITAMENTE](#)
[L'INTERO VOLUME](#)

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

WWW.STUDIOTRIBUTARIOVILLANI.IT

E-MAIL AVVOCATO@STUDIOTRIBUTARIOVILLANI.IT

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente